Sintesi delle misure più rilevanti contenuti nei DPCM (dal più recente) per far pronte all’emergenza della pandemia COVID-19, approvati a partire dal primo ([DPCM 23 febbraio 2020](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-23&atto.codiceRedazionale=20A01228)) emanato pressochè contestualmente al primo decreto-legge (D.L. 6/2020) in risposta alla prima delibera dello stato di emergenza ([Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/01/20A00737/sg))

* il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-15&atto.codiceRedazionale=21A00221&elenco30giorni=false), che, tenuto anche conto degli ultimi **decreti-legge** **n. 172 del 2020 e n. 1 e 2 del 2021** (v. *infra*) di definizione delle **nuove misure di prevenzione dei contagi COVID-19**, sostituisce il [D.P.C.M. del 3 dicembre 2020](https://temi.camera.it/leg18/post/OCD15_14255/decreto-del-presidente-del-consiglio-ministri-del-3-dicembre-2020-nuove-misure-periodo-festivita-fine-anno-e-l-inizio-del-2021-13.html), con **efficacia dal 16 gennaio e fino al 5 marzo 2021**, rinnovando le misure già in vigore per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Continuano ad essere **vietati gli spostamenti in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome**, anche se tale divieto opera solo fino al 15 febbraio, eccetto che per comprovate esigenze lavorative, di necessità o di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Viene ribadita la regola introdotta con il predetto [D.L. n. 172/2020](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;172)(c.d. "decreto Natale" che ha previsto le misure per il contenimento dei contagi durante le festività di fine anno) che consente lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le 22, e **nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi**, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Rimane la deroga sugli spostamenti dai piccoli Comuni vale a dire con popolazione al di sotto dei 5 mila abitanti, essendo consentiti gli spostamenti al di fuori degli stessi fino ad una distanza di massimo 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Viene richiamata la procedura per la definizione degli scenari di rischio regionali, come modificata dai DL. 1 e 2 del 2021, che presuppongono l'applicazione, con ordinanza del Ministero della salute, di specifiche misure restrittive, riportando le misure previste per la fascia cd. "arancione" (livello di rischio con Rt superiore a 1) e "rossa" (livello di rischio con Rt superiore a 1,25), rispettivamente, agli articoli 2 e 3 del DPCM. Viene altresì introdotta una nuova area cd. "bianca" (con i parametri di uno scenario di rischio basso e tre settimane consecutive di incidenza pari a 50 casi ogni 100mila abitanti) ove le restrizioni riguardano esclusivamente l'uso di dispositivi di protezione delle vie aeree e il cd. distanziamento sociale. Vengono confermati sia il **divieto di spostamento notturno** (dalle ore 22 alle 5 del mattino dopo) che il divieto di asporto nelle regioni arancioni cd. "rosse" o "arancioni" per i servizi di ristorazione che possono comunque continuare ad effettuare consegne a domicilio. Nelle regioni cd. aree "gialle" che non rientrano negli indici definiti dagli articoli 2 e 3 (indice di contagio Rt sotto a 1) è consentita l'apertura fino alle ore 18 con la regola di massimo quattro persone al tavolo purchè conviventi. Dopo tale ora è sempre consentita la consegna a domicilio, ma continua ad essere vietato l'asporto per i bar. Rimane consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Le scuole di secondo ciclo superiore, dal 18 gennaio, svolgeranno didattica in presenza al 50% e fino ad un massimo del 75%. Da tale data è inoltre prevista la **riapertura dei musei** nelle Regioni in area gialla, con esclusione dei giorni festivi e con ingressi contingentati, mentre rimangono ancora chiusi cinema e i teatri. **Dal 15 febbraio** sarà consentita la riapertura degli **impianti sciistici** per gli sciatori amatoriali, solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, per evitare assembramenti. Anche in base a quanto previsto dal decreto, dal 17 gennaio 2021 entrano in vigore le Ordinanze del 16 gennaio 2021 del Ministero della salute per la definizione delle aree di rischio sanitario, efficaci fino al 31 gennaio 2021: in area "rossa" sono indicate [Lombardia](https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=78459), [Sicilia](https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=78460) e la [provincia autonoma di Bolzano](https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=78458); in area "arancione" restano Calabria, Emilia-Romagna e Veneto e vi si aggiungono [Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D'Aosta](https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=78457). Restano in area "gialla" Basilicata, Campania, Molise, Sardegna, Toscana e la provincia di Trento.
* il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-03&atto.codiceRedazionale=20A06767&elenco30giorni=false), che prevede misure più restrittive per la prevenzione dei contagi da COVID-19, efficaci **dal 4 dicembre 2020**, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 (v. par. successivo), e **fino al 15 gennaio 2021**, salvo i termini più specifici di decorrenza delle disposizioni - a partire dal 9 ovvero dal 10 dicembre - riferite al periodo di quarantena di coloro che provengono da determinati Paesi esteri. Si sottolinea che il periodo di efficacia è esteso oltre i 30 giorni in virtù di quanto previsto dal [D.L. n. 158 del 2 dicembre 2020 (v. *infra*)](https://temi.camera.it/leg18/post/OCD15_14254/emergenza-covid-19-pubblicato-gazzetta-ufficiale-decreto-legge-che-prevede-specifici-divieti-spostamento-periodo-festivita-fine-anno-4.html) che ha disposto un periodo di validità dei nuovi DPCM fino ad un termine di 50 giorni. Inoltre, si prevede che le disposizioni delle [Ordinanze del Ministro della salute del 19, 20, 24 e 27 novembre 2020 (v. tabella)](http://www.camera.it/temiap/2020/11/30/OCD177-4706.docx) continuano ad applicarsi fino alla data di adozione di una nuova ordinanza del predetto Ministro, e comunque non oltre il 6 dicembre 2020.   
  In merito ai contenuti del nuovo D.P.C.M. si sottolineano alcune novità, collegate a quanto già disposto con riferimento al **periodo delle festività di fine anno** dal citato D.L. 158/2020, art. 1, comma 2. Infatti, **dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021** viene vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome; **in aggiunta, nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021** è vietato ogni spostamento tra comuni. Vengono in ogni caso fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case che si trovano in altra regione (ovvero in altro Comune nelle sole giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021). Continuano a valere i divieti di spostamento nelle ore notturne, a partire dalle ore 22 e fino alle 5 del mattino dopo, con la previsione di un termine più esteso, fino alle 7 del mattino dopo, per il solo giorno del 1° gennaio (Capodanno). Con riferimento agli spostamenti su strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di  assembramento, può esserne disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti ed alle abitazioni private. E' comunque fortemente raccomandato di non spostarsi se non per esigenze lavorative, di studio, salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Vengono confermati i precedenti divieti e sospensioni delle attività già previste con il precedente decreto in relazione ad **attività sportive** (consentite fino al 15 gennaio solo quella ad "alto livello")**, ludiche e del tempo libero**, inasprendo ulteriormente alcune misure, come ad esempio la sospensione anche di tutti i parchi tematici e di divertimento, mentre la riapertura degli impianti da sci a livello amatoriale viene autorizzata dal 7 gennaio, subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle regioni e delle province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico.  Le attività commerciali di vendita al dettaglio potranno rimanere aperte fino alle ore 21, fino al 6 gennaio, ma nel fine settimana e durante i festivi saranno chiusi i centri commerciali. Le attività di ristorazione (tra cui bar e ristoranti) sono consentite dalle ore 5 alle 18, con consumazione al tavolo, a meno che le persone non siano tra loro conviventi. Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Anche negli **alberghi** il 31 dicembre rimarranno chiusi i ristoranti dalle ore 18 del 31 dicembre alle 7 del 1° gennaio, con il solo servizio in camera consentito. E' sempre autorizzata la ristorazione con consegna a domicilio, mentre quella con asporto solo ino alle ore 22 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Dalla data del 7 gennaio è inoltre consentita **per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado** la **ripresa dell'attivita' didattica in presenza** per il 75% della popolazione studentesca, rimanendo la stessa sempre garantita qualora sia necessario l'uso di laboratori o per coloro che presentano bisogni educativi speciali, oltre che per l'infanzia e per il primo ciclo di istruzione. Il trasporto pubblico locale e quello ferroviario regionale devono essere ridotti al 50% della capienza effettiva, con esclusione del trasporto scolastico. Con riferimento agli **ingressi sul territorio italiano dal 21 dicembre e fino al 6 gennaio**, a seconda del Paese di provenienza e della sussistenza di specifiche situazioni, vengono stabiliti, a seconda dei casi, l'**obbligo di quarantena precauzionale** o di **esecuzione di tampone** (antigenico o molecolare) con esito negativo almeno 48 ore prima dell'ingresso. Durante questo stesso periodo sono sospese inoltre le attività delle navi da crociera che partono o fanno scalo in Italia. Va inoltre ricordato che il [decreto-legge n. 172 del 18 dicembre 2020](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-18&atto.codiceRedazionale=20G00196&elenco30giorni=false), in vigore dal 19 dicembre,  **introduce, dal 24 dicembre e fino al 6 gennaio 2021**, **ulteriori misure restrittive** rispetto a quelle già previste dal 21 al 15 di gennaio 2021 dal [DL. 158 del 2 dicembre 2020](http://documenti.camera.it/leg18/dossier/testi/D20158.htm?_1608324870480) e dall [DPCM del 3 dicembre 2020](https://temi.camera.it/leg18/post/OCD15_14255/decreto-del-presidente-del-consiglio-ministri-del-3-dicembre-2020-nuove-misure-periodo-festivita-fine-anno-e-l-inizio-del-2021-13.html) (cfr.*infra*). Per ulteriori informazioni consultare [Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo](http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638), pagina della Presidenza del Consiglio aggiornata a seguito dell'approvazione del "Decreto Natale" del 18 dicembre 2020.
* Il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020](http://www.camera.it/temiap/2020/11/05/OCD177-4628.pdf), che, **in sostituzione del DPCM del 24 ottobre 2020**, prevede, **dal 6 novembre e fino al 3 dicembre**, **misure più restrittive su tutto il territorio nazionale** rispetto al precedente decreto, nonché **ulteriori misure di contenimento del contagio in alcune regioni caratterizzate da uno scenario di maggiore gravità e da un livello di rischio maggiore**. In questi ultimi casi, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di "[Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase del periodo autunno-invernale](http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5373_16_file.pdf)", condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome (allegato 25), nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al  [decreto 30 aprile 2020](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/02/20A02444/sg) (che ha  adottato i 21 criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario), sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 3" (aree cd. arancioni) e nello "scenario di tipo 4" (aree cd. rosse) con un livello di rischio "alto", alle quali saranno applicate una serie di restrizioni specifiche (qui il link all'[Ordinanza del Ministero della salute del 4 novembre 2020](http://www.camera.it/temiap/2020/11/05/OCD177-4627.pdf) che produce effetti dal 6 novembre e per un periodo di 15 giorni e qui la [tabella di confronto sulle misure restrittive che devono essere adottate dalle regioni](http://www.camera.it/temiap/2020/11/04/OCD177-4626.pdf) che ricadono nelle **aree ad elevata** (Puglia e Sicilia) **e massima** (Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta) **gravità di rischio**., rispettivamente Allegato 1 (cd. area arancione) e Allegato 2 (cd. area rossa) della citata ordinanza del 4 novembre. Nelle restanti regioni  (appartenenti alla c.d. area gialla) sono applicate le misure previste per tutto il territorio nazionale. Fonte: [Presidenza del Consiglio dei ministri](http://www.governo.it/it/articolo/dpcm-del-3-novembre-le-misure-suddivise-aree-di-criticit/15628)). Successivamente, con l'[Ordinanza del Ministero della salute del 10 novembre 2020](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-10&atto.codiceRedazionale=20A06211&elenco30giorni=false), sono state inserite in tali aree ulteriori regioni, fermo quanto previsto dalla citata Ordinanza del 4 novembre e con effetti della durata di 15 giorni a far data dall'11 novembre 2020. Le regioni che si aggiungono a quelle già presenti in area cd. arancione sono: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria; nell'area cd. rossa si aggiunge la Provincia autonoma di Bolzano. Il Ministero della salute è intervenuto con numerose successive ordinanze per definire le nuove classificazioni regionali in base ai parametri di rischio. Consulta qui la [tabella delle regioni interessate dalle Ordinanze del Ministero della salute del 4, 10, 13, 19, 20, 24 e 27 novembre 2020](http://www.camera.it/temiap/2020/11/30/OCD177-4706.docx). Rispetto alle nuove disposizioni, oltre a quanto già previsto dal DPCM del 24 ottobre, per tutto il territorio nazionale, si dispone **il divieto di spostamento** dalle **ore 22 e fino alle 5 del mattino dopo** se non per giustificati motivi di lavoro, necessità e salute - già previsto con diverse fasce orarie in alcune regioni - ; in ogni caso si raccomanda fortemente, per la restante parte della giornata, di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Si stabilisce che la **didattica integrata a distanza per le scuole secondarie** superiori di secondo grado sia svolta per il 100 per cento delle attività e si prevede la sospensione di mostre e degli accessi ai musei e agli altri luoghi di cultura. All'interno degli esercizi commerciali l'ingresso deve avvenire in modo dilazionato e viene disposta la chiusura di quelli presenti all'interno dei centri commerciali, fatta eccezione per la vendita di prodotti alimentari, farmacie e parafarmacie, edicole e tabaccai. Le attività inerenti ai servizi per la persona sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità con lo svolgimento di tali attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e in base ad appositi protocolli. Viene previsto che a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento della capienza.
* Il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020](http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20201024.pdf) (sostituito dal DPCM del 3 novembre 2020) che, a partire dal 26 ottobre 2020, sostituisce le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020 (v. più avanti), con **efficacia fino al 24 novembre 2020**. Il nuovo decreto conferma l'obbligo sull'intero territorio nazionale di **avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina facciale)** e di indossarli nei luoghi al chiuso - anche all'interno delle abitazioni private, qualora dovessero essere presenti persone non appartenenti al proprio nucleo familiare - e all'aperto, se non può essere garantita la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Tra le principali novità si segnalano: la **raccomandazione a tutte le persone fisiche di non spostarsi**, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi; è consentito lo svolgimeno delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) esclusivamente dalle ore 5 fino alle 18, con consumo al tavolo ammesso per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; la **sospensione delle attività di palestre, piscine, centri benessere e termali**, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, oltre che dei  **centri culturali**, dei centri sociali e di quelli ricreativi, degli spettacoli aperti al pubblico in **sale teatrali, sale da concerto, cinema** ed ogni tipo di sala gioco o scommesse, sale da ballo e discoteche. Prosegue la  sospensione degli eventi e delle competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato e di tutti gli sport di contatto [individuati con decreto](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-13&atto.codiceRedazionale=20A05592&elenco30giorni=true), mentre restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e degli altri enti sportivi nazionali. Rimangono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche e le funzioni religiose che non si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti, mentre il **servizio di apertura al pubblico dei musei** e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori. Per quanto riguarda la **didattica**, ferme restando le attività per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia, è incrementato il ricorso alla didattica digitale integrata per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per una quota pari almeno al 75% delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, e comunque con ingressi non antecedenti alle ore 9. Prosegue non modificata l'efficacia delle disposizioni riguardanti l'organizzazione della attività didattiche universitarie, delle RSA e degli accessi ospedalieri e tutte le misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale. Prosegue l'incentivazione del **lavoro agile** da parte delle pubbliche amministrazioni, garantendo almeno la percentuale del 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. Vengono infine riportarti gli allegati già inseriti nel precedente DPCM del 13 ottobre 2020, come modificati dal successivo DPCM del 18 ottobre 2020 (v. *infra*).
* Il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-18&atto.codiceRedazionale=20A05727&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario) (sostituito dal DPCM del 24 ottobre 2020), che modifica in più punti il precedente DPCM del 13 ottobre 2020 (**con efficacia fino al 13 novembre 2020**) prescrivente misure di contenimento del contagio del virus Sars-COV-2, stabilisce che può essere **disposta la chiusura al pubblico, dopo le 21, di strade o piazze nei centri urbani** dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilita' di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. Lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati dal provvedimento del Ministro dello Sport (v. anche *infra),* è consentito purchè nei limiti del 15% della capienza dei luoghi e degli impianti; l'attività sportiva dilettantistica di base e ludico-amatoriale, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e senza gare e competizioni. Viene introdotto il limite orario (dalle 8 alle 21) per le attività delle sale giochi; sono vietate le sagre e le fiere, ad eccezione di quelle a carattere nazionale ed internazionale, nel rispetto delle misure di sicurezza; vengono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza. Con riferimento all'attività didattica ed educativa, rimane fermo quanto già disposto dal DPCM 13 ottobre 2020, per il primo ciclo di istruzione ed i servizi educativi dell'infanzia che continuano a svolgersi in presenza, mentre le **istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado** adottano **forme flessibili nell'organizzazione dell'attivita' didattica** (disposizione **in vigore a far data dal 21 ottobre 2020**) incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che deve comunque rimanere complementare rispetto a quella in presenza, disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle ore 9. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 sino alle ore 24 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche', fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Ulteriore importante novità è l'introduzione, per rendere più efficace il *contact tracing* della **App Immuni**, dell'**obbligo**, per l'operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale, di **caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività**, finora lasciato al titolare della App, risultato positivo ai test molecolari.
* Il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020](http://www.camera.it/temiap/2020/10/14/OCD177-4572.pdf) (e [Allegati](http://www.camera.it/temiap/2020/10/16/OCD177-4596.pdf)) (sostituito dal DPCM del 24 ottobre 2020), aggiorna, con **efficacia fino al 13 novembre 2020**, le **misure per il contenimento del contagio del virus Sars-COV-2** sull'intero territorio nazionale, anche a seguito della [delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-07&atto.codiceRedazionale=20A05463&elenco30giorni=false) con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 31 gennaio 2021. Il decreto, modificato dal [DPCM 18 ottobre 2020](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-18&atto.codiceRedazionale=20A05727&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario), ha introdotto l'obbligo sull'intero territorio nazionale di **avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina facciale)** e di indossarli nei luoghi al chiuso - ad eccezione delle abitazioni private, all'interno delle quali ne è fortemente raccomandato l'uso in presenza di persone non conviventi - e all'aperto se non può essere garantita in modo continuativo la condizione di isolamento di persone non conviventi. Rimangono validi gli effetti dei [protocolli di sicurezza interpersonale che prevedono la distanza di almeno un metro](http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-630-del-3-febbraio-2020-primi-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-in) e delle linee guida anti-contagio già previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, oltre che le linee guida per il consumo di cibi e bevande. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti nell'atto di svolgere attività sportiva, i bambini di età inferiore a 6 anni e le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, oltre che coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. Rimangono consentiti gli accessi a parchi, ville e giardini pubblici o presso centri destinati ad attività ludiche o ricreative, nel rispetto delle linee guida già definite dal Dipartimento per le politiche della famiglia ([All. 8](http://www.camera.it/temiap/2020/10/13/OCD177-4571.pdf) - sostituito dall'[Allegato A](http://www.camera.it/temiap/2020/10/19/OCD177-4597.pdf) del DPCM 18 ottobre 2020).Tra le più importanti novità, si segnalano il divieto di gare, competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto a carattere amatoriale nel rispetto del distanziamento sociale (per i quali è stato emanato, lo stesso 13 ottobre, un [apposito decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello Sport](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-13&atto.codiceRedazionale=20A05592&elenco30giorni=true)), mentre sono consentite le attività delle società professionistiche e l'attività sportiva e motoria svolta in centri e circoli sportivi, pubblici e privati; vengono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, e per le abitazioni private e fortemente raccomandato di evitare di ricevere persone non conviventi in un numero superiore a 6; le attività di ristorazione sono consentite fino alle ore 24 se il consumo avviene al tavolo (in caso contrario fino alle 21), con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.

[Qui le disposizioni di dettaglio previste nei diversi ambiti specifici di interesse contenute anche nei 22 allegati del DPCM 13 ottobre 2020](https://temi.camera.it/leg18/post/OCD15_14199/disposizioni-dettaglio-previste-seguito-del-dpcm-13-ottobre-2020-nei-diversi-ambiti-specifici-interesse-44.html).

* Il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario) proroga fino al 7 ottobre 2020 le misure  adottate dal DPCM del 7 agosto. L'efficacia di tale decreto è stata ulteriormente prorogata fino al 15 ottobre ad opera del [decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-07&atto.codiceRedazionale=20G00144&elenco30giorni=false) (cfr. *infra).*Vengono inoltre previste **misure specifiche in vista della ripresa** delle **attività dei servizi educativi** e dell'attività didattica delle **scuole di ogni ordine e grado** nonché delle **Università**. Al decreto sono inoltre allegate  le Linee guida per il trasporto pubblico ([All. A](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0481400100010110001&dgu=2020-09-07&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-07&art.codiceRedazionale=20A04814&art.num=1&art.tiposerie=SG)), ai sensi del quale il **coefficiente di riempimento dei mezzi pubblici non deve essere superiore all'80% dei posti disponibili**, le Linee guida per il trasporto scolastico dedicato ([All. B](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0481400200010110001&dgu=2020-09-07&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-07&art.codiceRedazionale=20A04814&art.num=1&art.tiposerie=SG)),  il Rapporto dell'Istituto superiore di sanità con Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia ([All. D](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0481400400010110001&dgu=2020-09-07&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-07&art.codiceRedazionale=20A04814&art.num=1&art.tiposerie=SG)) nonché il Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19 nelle aule universitarie ([All. E](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0481400500010110001&dgu=2020-09-07&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-07&art.codiceRedazionale=20A04814&art.num=1&art.tiposerie=SG)). Infine l'[All. C](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0481400300010110001&dgu=2020-09-07&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-07&art.codiceRedazionale=20A04814&art.num=1&art.tiposerie=SG) aggiorna le limitazioni da e per l'estero.

Confermato l'obbligo di sottoporsi a tampone per chi torna da 4 Paesi: Croazia, Grecia, Malta, Spagna. Non è invece permesso entrare da Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro, Serbia e Colombia. In tal senso si segnala l'introduzione di una disposizione( art. 1, co. 4, lett. c) che intende **favorire** i **ricongiungimenti internazionali**: con autocertificazione sarà infatti possibile l'ingresso in Italia dal gruppo di nazioni considerate  "*off limits*" "per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva".

* Il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-08&atto.codiceRedazionale=20A04399&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario), prevede, **fino al 7 settembre 2020** l'efficacia  di varie **disposizioni emanate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica** da COVID-19 in corso, in sostituzione di quelle previste dal DPCM 14 luglio 2020 (che ha prorogato il DPCM 11 giugno 2020), anche in considerazione della proroga al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza con il DL. 83 del 30 luglio 2020 (v. più avanti). Vengono confermate numerose misure già previste per il **contenimento del contagio**, come l'utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire la distanza di sicurezza, misura considerata, insieme al lavaggio delle mani, basilare per il contrasto del diffondersi del virus. La **distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro** e il divieto di assembramento sono misure necessarie per svolgere attivita' ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia ([All. 8)](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0439900800010110001&dgu=2020-08-08&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-08&art.codiceRedazionale=20A04399&art.num=1&art.tiposerie=SG). Tali misure di sicurezza rappresentano pertanto **criteri** comuni per lo svolgimento di sport e attività di relazione sociale, non solo a carattere culturale, che implicano la presenza di più persone nello stesso luogo. La partecipazione del pubblico a singoli **eventi sportivi** di minore entità, entro il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, saranno consentiti a decorrere dal 1° settembre 2020. Gli eventi e le competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale e regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) continuano a svolgersi a porte chiuse oppure all'aperto, ma senza la presenza di pubblico. Gli **spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali**, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati. anhe in questo caso con  il  numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Dal 1° settembre 2020 sono consentite le **manifestazione fieristiche** ed i **congressi**, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico, ma è consentito alle regioni e province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, di stabilire una diversa data di ripresa delle attivita', oltre che un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. Allo stesso modo, l'apertura al pubblico dei **musei e luoghi di cultura** e l'accesso ai luoghi di culto seguono i predetti criteri di divieto di assembramento e di distanza interpersonale minima, mentre per le funzioni religiose sono rispettati i protocolli sottoscritti dal Governo e dallle rispettive confessioni ([All. 1](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0439900100010110001&dgu=2020-08-08&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-08&art.codiceRedazionale=20A04399&art.num=1&art.tiposerie=SG) e [all. 7](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0439900700010110001&dgu=2020-08-08&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-08&art.codiceRedazionale=20A04399&art.num=1&art.tiposerie=SG)). Analogamente, per la ripresa dell'**attività dei servizi educativi e della didattica delle scuole** di ogni ordine e grado (secondo i rispettivi calendari), le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021. Per queste ultime, le riunioni degli organi collegiali possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico. Nelle **università** le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'universita' e della ricerca ([All. 18](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0439901800010110001&dgu=2020-08-08&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-08&art.codiceRedazionale=20A04399&art.num=1&art.tiposerie=SG)), applicabili, per quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (**AFAM**). Per i **corsi di formazione** sono indicate specifiche disposizioni nel rispetto del [Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione dell'INAIL](https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.html) e, per quelli organizzati per il personale dalle amministrazioni di appartenenza, i periodi di assenza, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite. Le **attività dei centri benessere e termali** (ad eccezione dell'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per cui è mantenuta la normativa vigente), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio. Sono mantenute le misure per il contenimento del contagio per le **attività commerciali** (come distanza interpersonale sosta minima e ingressi scaglionati) che devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di **protocolli o linee guida** **regionali** idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio in base ai principi coerenti con i criteri di cui all'[All.10](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0439901000010110001&dgu=2020-08-08&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-08&art.codiceRedazionale=20A04399&art.num=1&art.tiposerie=SG). Analoghe disposizioni sono previste per le **attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), per le **attività inerenti ai servizi alla persona** e per le strutture ricettive e ricreative. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i **servizi bancari, finanziari**, assicurativi nonche' l'attivita' del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. Per i servizi di **trasporto pubblico locale**, ai presidenti di Regione è riservata la programmazione, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 e al solo fine di assicurare i **servizi minimi essenziali**, con erogazione modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per tali finalità, può intervenire Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, disponendo riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19. Per le **attività professionali** si raccomandano le **modalità di lavoro agile**, ove possibile e l'incentivazione di fruizione di ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonchè gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva. Le misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali riguardno il rispetto dei protocolli condivisi vigenti (v. anche [All. 12](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0439901200010110001&dgu=2020-08-08&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-08&art.codiceRedazionale=20A04399&art.num=1&art.tiposerie=SG), [All. 13](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0439901300010110001&dgu=2020-08-08&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-08&art.codiceRedazionale=20A04399&art.num=1&art.tiposerie=SG) e [All. 14](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0439901400010110001&dgu=2020-08-08&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-08&art.codiceRedazionale=20A04399&art.num=1&art.tiposerie=SG)). Sono **vietati gli spostamenti da e per definiti Stati e territori** richiamati da specifiche lettere dell'[**All. 20**](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0439902000010110001&dgu=2020-08-08&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-08&art.codiceRedazionale=20A04399&art.num=1&art.tiposerie=SG), con alcune eccezioni previste per esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di salute o di studio, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Si prevedono obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero, con eventuali conseguenti obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario.
* Il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-14&atto.codiceRedazionale=20A03814&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario), ha stabilito la proroga, **fino al 31 luglio 2020**, delle misure precedentemente definite dal [D.P.C.M. 11 giugno 2020](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/11/20A03194/sg), in relazione alla riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative e alle modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico. A tal fine, entrano in vigore il nuovo [allegato 1](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0381400100010110001&dgu=2020-07-14&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-14&art.codiceRedazionale=20A03814&art.num=1&art.tiposerie=SG) sulle Linee guida per la riapertura delle Attività economiche, produttive e ricreative elaborato dalla Conferenza delle Regioni e province autonome del 9 luglio 2020, e [allegato 2](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0381400200020110001&dgu=2020-07-14&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-14&art.codiceRedazionale=20A03814&art.num=2&art.tiposerie=SG) riguardante le Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico, in sostituzione degli allegati da 9 a 15 del decreto dell'11 giugno. Il nuovo decreto, presentato con un'informativa parlamentare dal Ministro della salute alla Camera il medesimo giorno delle sua pubblicazione, conferma inoltre, fino al 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del medesimo Ministro emanate il [30 giugno 2020](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/02/20A03561/sg) (sulle misure di **limitazione degli spostamenti** gà prorogate al 14 luglio 2020 dal richiamato DPCM dell'11 giugno 2020) e del [9 luglio 2020](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/10/20A03744/sg) (sui **divieti di ingresso e transito in Italia** per le persone che nei quattordici giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in alcuni Paesi extra Schengen). Le disposizioni del nuovo decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. Va ricordato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del [D.L. 83/2020](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;83), all'esame della Camera, l'efficacia del citato D.P.C.M. è stata prorogata fino all'adozione di un successivo atto della stessa natura diretto a disciplinare le misure necessarie, e comunque non oltre dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto legge medesimo.
* Per definire la fase di **avanzata riapertura** della attività economiche, produttive e ricreative, è stato emanato il [**decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020**](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-11&atto.codiceRedazionale=20A03194&elenco30giorni=false), con effetti a decorrere **dal 15 giugno** e **fino al 14 luglio 2020**, in sostituzione delle disposizioni del D.P.C.M del 17 maggio 2020 (v. punto successivo). Il decreto è volto in particolare a regolare la riapertura dei parchi e delle aree giochi, specificando le misure di sicurezza interpersonale obbligatorie ai fini della prevenzione del contagio (distanza di almeno un metro) e confermando il divieto di assembramento. E' prevista inoltre la riapertura dei centri estivi per bambini e ragazzi, a partire dal 12 giugno, oltre che le competizioni sportive di interesse nazionale a porte chiuse. Si conferma che l'attività sportiva è consentita purchè sia mantenuta la distanza minima di 2 metri. Per gli sport di contatto che non siano ad un livello di interesse nazionale, è definita la riapertura dal 25 giugno, con l'accordo delle regioni. Con riferimento alle attività ricretive, è disposta la ripartenza delle attività per musei, aperti nel rispetto dei protocolli di sicurezza, di cinema, teatri e concerti, anche in questo caso con obbligo di protezione individuale (mascherina) e distanziamento sociale. Il numero massimo di spettatori è pari a 1000 per gli spettacoli all'aperto e 200 in luoghi chiusi. Riprendono le attività anche i centri benessere, termali, culturali e sociali, a seguito di valutazione positiva da parte delle regioni, riferita alla situazione epidemiologica territoriale. Specifici protocolli di sicurezza sono previsti per le residenze sanitarie assistenziali (RSA). Viene disposta la riapertura anche delle sale giochi, sale scommesse e bingo, oltre che delle manifestazioni purchè non in movimento e con il rispetto delle misure di distanziamento. Rimane sospesa l'attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado e delle università. Permane la forma della didattica e degli esami universitari a distanza, con l'eccezione degli esami di maturità che saranno svolti in presenza. Il rispetto degli specifici protocolli di distanziamento e sanificazione per ambiti di attività, previsti anche per singola regione (in proposito consulta le [linee guida sulla riapertura elaborate dalla Conferenza delle Regioni il 12 giugno 2020](http://www.camera.it/temiap/2020/06/12/OCD177-4431.pdf)), deve essere garantito per lo svolgimento delle attività di commercio al dettaglio, dei servizi di ristorazione (bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie, mense), oltre che per le attività dei servizi inerenti alla persona, gli stabilimenti balneari e per le strutture ricettive. Specifiche disposizioni relative al periodo di quarantena e ad obblighi di comunicazione sono poi previsti per chi proviene dall'estero, eccetto per i cittadini dei Paesi Ue e dell'area Schengen, oltre che per specifici Stati in Europa (Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, San Marino e Vaticano), per il personale viaggiante, diplomatico, sanitario e per i lavoratori transfrontalieri. Per i brevi periodi (inferiori a 5 giorni) di transito e permanenza in Italia per motivi urgenti, di salute o di lavoro non vi è obbligo di quarantena. Restano sospesi fino al prossimo 14 luglio, oltre che le fiere e i congressi, anche le attività delle sale da ballo, di discoteche e locali a queste assimilati, sia all'aperto, sia al chiuso.
* Per regolare la fase di **riapertura** delle attività e degli **spostamenti consentiti** a seguito del ridursi della curva dei contagi da COVID-19, dal 18 maggio, il [**decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020**](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&atto.codiceRedazionale=20A02717&elenco30giorni=false)ha disposto diverse misure in sostituzione di quelle del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 (v. avanti), efficaci **fino al prossimo 14 giugno**. Hanno l'obbligo di rimanere presso il proprio domicilio solo i soggetti che presentano sintomi da  infezione respiratoria, mentre lo spostamento nell'ambito regionale è consentito senza obbligo di autocertificazione per specifici motivi di necessità, di lavoro o salute. Tale obbligo rimane ancora fermo per gli spostamenti interregionali (v. anche avanti [DL. 33/2020](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-16&atto.codiceRedazionale=20G00051&elenco30giorni=true)). L'accesso alle aree ricreative pubbliche all'aperto all'interno dei parchi o ville è consentito con l'obbligo di mantenere le misure di distanziamento sociale per la sicurezza interpersonale di almeno 1 metro (2 metri per chi fa attività sportiva) e con l'osservanza di apposite [linee guida dl Dip. Politiche per la famiglia di cui all'all. 8](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0271700800010110001&dgu=2020-05-17&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.codiceRedazionale=20A02717&art.num=1&art.tiposerie=SG) per il la gestione in sicurezza di attività organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti. Specifiche misure sono poi adottate per la ripresa delle attività ludiche ed educative (consentite dal 15 giugno con la possibilità che le regioni anticipino tale data), per le attività sportive e competitive, e per l'attività motoria in genere, presso palestre, piscine, centri sportivi, pubblici e privati (rimangono sospese le attività dei centri benessere e termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza), per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e di spettacoli teatrali e cinematografici, e concerti che potranno riprendere solo dal 15 giugno, con l'osservanza delle norme di sicurezza interpersonale (posti a sedere con numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala). Specifici protocolli sono stabiliti per l'accesso ai luoghi di culto ([all. 1](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0271700100010110001&dgu=2020-05-17&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.codiceRedazionale=20A02717&art.num=1&art.tiposerie=SG) e [7](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0271700100010110001&dgu=2020-05-17&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.codiceRedazionale=20A02717&art.num=1&art.tiposerie=SG)) e per l'apertura dei musei in base al numero dei visitatori. Rimangono sospesi i servizi educativi per l'infanzia, scolastici e di istruzione terziaria, con attivita' didattiche o curriculari che possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a  distanza. Riprendono le attività commerciali e di ristorazione, nonchè i servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti) anche sulla base di appositi protocolli stabiliti dalle Regioni allo scopo di prevenire o ridurre il rischio di contagio (v. [all. 10](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0271701000010110001&dgu=2020-05-17&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.codiceRedazionale=20A02717&art.num=1&art.tiposerie=SG)). Rimane raccomandato, per quanto possibile, lo svolgimento in modalità di lavoro agile degli altri servizi pubblici e privati professionali. Sono previste ulteriori norme con riferimento agli ingressi sul territorio nazionale e per i transiti e soggiorni di breve durata in Italia.
* Per continuare a fronteggiare gli effetti dell'emergenza dovuta alla diffusione dell'infezione Covid-19, nella fase di discesa del numero dei contagi, il [**D.P.C.M. del 26 aprile 2020**](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-27&atto.codiceRedazionale=20A02352&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario) ha disposto, **a partire dal 4 maggio 2020**, in sostituzione delle disposizioni più restrittive previste dal [DPCM 10 aprile 2020](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-11&atto.codiceRedazionale=20A02179&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario) (v. avanti), e **con efficacia fino al 17 maggio 2020**, nuove misure relative ai divieti di spostamento e alle sospensioni di attività e servizi pubblici e privati, fatta eccezione per quelli di pubblica utilità. **Gli spostamenti delle persone continuano ad essere vietati** se non giustificati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, ma si considerano **necessari gli spostamenti per incontrare i congiunti**, nel rispetto dei criteri di sicurezza quali il divieto di assembramento e il distanziamento (almeno 1 metro), oltre che l'utilizzo delle mascherine. Il divieto di spostamento è mantenuto in relazione a trasferimenti tra regioni, con mezzi di trasporto sia pubblici, sia privati, con le eccezioni già indicate per esigenze lavorative e per motivi di salute, a cui si aggiungono i motivi di assoluta urgenza. E' in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Vengono confermate le misure relative alla quarantena e i criteri di sicurezza per l'accesso alle aree pubbliche e private, tra le quali vengono menzionati parchi e giardini pubblici, demandando al sindaco la facoltà di chiudere specifiche aree per le quali non sia possibile attuare le misure di sicurezza prescritte. Continua a valere il **principio del divieto di attività ludica e ricreativa all'aperto**, eccetto se svolta individualmente o se per accompagnare minori o persone non completamente autosufficienti, ma vengono introdotte nuove eccezioni al divieto, come lo svolgimento di attività sportiva (con distanza interpersonale incrementata a due metri) o altra attività motoria. Tra le **novità**, inoltre, si prevede una **graduale ripresa delle attività sportive** sulla base di apposite linee guida a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (confermata invece la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati) e **la riapertura dei Centri diurni semiresidenziali per disabili** secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori. Si segnala, tra le **varie sospensioni delle attività e dei servizi fino al prossimo 17 maggio**, quella degli eventi, delle manifestazioni e degli spettacoli di qualsiasi natura, oltre che dei servizi museali; dei servizi educativi per l'infanzia del sistema di istruzione 0-6 anni, delle scuole di ogni ordine e grado, dell'istruzione terziaria universitaria e di alta formazione artistica e musicale, della formazione professionale post laurea, a meno che svolte a distanza, ad esclusione della formazione specifica in medicina generale; delle attività di palestre, dei centri sportivi e centri benessere, ad eccezione dell'erogazione delle prestazioni termali che rientrano nei livelli essenziali di assistenza. Rimangono sospese le attività produttive industriali e commerciali (eccetto quelle indicate all'allegato 3) e le attività commerciali al dettaglio, eccetto le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (individuate all'allegato 1), le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Resta **consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio o con asporto**. Viene mantenuta la raccomandazione per lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di **lavoro agile**. Tra le nuove misure di prevenzione, si segnala l'**obbligo di usare le protezioni delle vie respiratorie** (come le mascherine, sia monouso sia lavabili, anche auto-prodotte) **nei luoghi confinati aperti al pubblico**, inclusi i mezzi di trasporto e ove non sia possibile il mantenimento della distanza di sicurezza. L'obbligo non si applica ai bambini al di sotto dei 6 anni e ad alcuni soggetti disabili. Vengono inoltre sostituite le precedenti disposizioni in materia di ingresso in Italia e di transiti e soggiorni di breve durata in Italia. In questa fase cosiddetta "fase 2", per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni sono chiamate  a monitorare con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale, comunicando giornalmente i dati al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al [Comitato tecnico-scientifico permanente](http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?lingua=italiano&area=Ricerca%20sanitaria&menu=comitato). Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, per le ordinanze da adottarsi ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 19/2020 in attesa dell'adozione dei DPCM, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento.
* Nella fase precedente, a causa degli effetti prolungati dell'epidemia derivanti anche dall'elevato numero dei contagi, è stata decisa con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ([DPCM 10 aprile 2020](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-11&atto.codiceRedazionale=20A02179&elenco30giorni=false)) l'efficacia **fino al 3 maggio 2020** delle misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19, disposte dal decreto stesso e che riprendono pressochè interamente le misure già stabilite dai precedenti DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo, e del 1° aprile, i quali cessano conseguentemente di avere efficacia dal 14 aprile 2020. Vengono confermati tutti i **divieti di spostamento**, in particolare delle persone fisiche con mezzi pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case, le misure di quarantena, il divieto di attività ludica o ricreativa all'aperto, la sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, di manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura e di cerimonie civili e religiose. Rimangono **sospesi fino al 3 maggio i servizi educativi** per l'infanzia e le **attività didattiche** delle scuole di ogni ordine e grado, oltre che l'istruzione universitaria e terziaria, e i corsi di formazione, ad eccezione della formazione specifica in medicina generale: le attività didattiche o curriculari possono essere svolte con modalità a distanza. Continuano ad essere sospese le attività degli uffici pubblici (salvo per le funzioni che possono essere svolte mediante lavoro agile) eccetto quelli essenziali; del commercio al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, oltre che tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate negli allegati ([All. 1](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0217900100010110001&dgu=2020-04-11&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-11&art.codiceRedazionale=20A02179&art.num=1&art.tiposerie=SG) per il commercio al dettaglio e [All. 3](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0217900300010110001&dgu=2020-04-11&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-11&art.codiceRedazionale=20A02179&art.num=1&art.tiposerie=SG) per le attività produttive: rispetto a quanto già previsto, in sostanza, cessa la sospensione dell'attività di librerie e cartolibrerie e di negozi per neonati e bambini, e riprende l'uso delle aree forestali, la produzione di fertilizzanti chimici e alcune attività di manutenzione per il trasporto). Specifiche regole vengono disposte per chi arriva in Italia dall'estero, anche per soggiorni brevi. Vengono inoltre riportate le specifiche misure igieniche consigliate ([All. 4](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0217900400010110001&dgu=2020-04-11&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-11&art.codiceRedazionale=20A02179&art.num=1&art.tiposerie=SG)) come nei precedenti decreti e inserite le misure igienico-sanitarie per gli esercizi commerciali ([All. 5](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0217900500010110001&dgu=2020-04-11&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-11&art.codiceRedazionale=20A02179&art.num=1&art.tiposerie=SG)), come l'uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, specialmente alimentari.
* Il precedente [DPCM del 1° aprile 2020](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-02&atto.codiceRedazionale=20A01976&elenco30giorni=false) aveva già **prorogato fino al 13 aprile** l'efficacia delle disposizioni di contenimento previste dai precedenti decreti in scadenza il 3 aprile (DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo, v. *infra),* oltre che delle misure più restrittive degli spostamenti previsti dall'[Ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020](http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_4283_0_file.pdf) e degli obblighi di dichiarazione per chi fa ingresso in Italia sia con mezzi di trasporto pubblici, sia privati, come disposto dall' [Ordinanza del 28 marzo 2020](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-29&atto.codiceRedazionale=20A01921&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario) dello stesso Ministero adottata di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti (v. anche *infra* [Altri provvedimenti in relazione all'emergenza](https://vpn.camera.it/temi/,DanaInfo=temi.camera.it,SSL+iniziative-per-prevenire-e-contrastare-la-diffusione-del-nuovo-coronavirus.html#altri-provvedimenti-in-relazione-all-emergenza) in cui è fra l'altro illustrata l'[ordinanza n. 658](http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-658-del-29-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-) relativa all'assegnazione ai Comuni di fondi aggiuntivi per complessivi 400 milioni di euro, utilizzabili con procedure semplificate per misure urgenti di **solidarietà alimentare**). La proroga è stata annunciata con una [informativa del Ministro della Salute al Senato](http://www.senato.it/3818?seduta_assemblea=8701) e [alla Camera](https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=10412), lo stesso 1° aprile. La citata Ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo (originariamente efficace fino al 25 marzo, termine poi prorogato al 3 aprile 2020) ha previsto il **divieto di accedere ai parchi**, alle ville, alle aree di gioco e ai giardini pubblici, o di svolgere attività ricreativa o ludica all'aperto, al di fuori delle più strette esigenze di attività motoria individuale **in prossimità della propria abitazione**, purchè comunque a **distanza di un almeno un metro** da ogni altra persona (v. anche i [chiarimenti della circolare del Ministero dell'interno del 31 marzo 2020](http://www.camera.it/temiap/2020/03/31/OCD177-4356.pdf) in relazione agli spostamenti di persone fisiche, in particolare con figli minori). E' stata inoltre disposta la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, precedentemente assicurati all'interno delle stazioni ferroviarie o nelle aree di servizio e rifornimento carburante, fatta eccezione di quelli lungo le autostrade nei quali comunque non è possibile consumare i prodotti, essendo autorizzati sono quelli da asporto. Tali esercizi rimangono aperti solo se presenti negli ospedali o negli aeroporti, con gli stessi obblighi di distanziamento tra persone. Inoltre, nei giorni festivi e prefestivi, o in quelli che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è stato fatto **divieto di qualsiasi spostamento verso abitazioni diverse da quella principale**, comprese le seconde case utilizzate per vacanza. Il DPCM del 1° aprile 2020, inoltre, a far data dal 4 aprile, dispone la sospensione di tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Vengono altresì sospese le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo.
* Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ([DPCM 22 marzo 2020](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-22&atto.codiceRedazionale=20A01807&elenco30giorni=false)) aveva ulteriormente rafforzato **sull'intero territorio nazionale** (originariamente fino al 3 aprile, poi fino al 13 aprile), le misure restrittive già adottate per il contenimento dell'epidemia COVID-19 decise con il [DPCM dell'11 marzo 2020](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-11&atto.codiceRedazionale=20A01605&elenco30giorni=false) e con l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. Esso era **diretto a sospendere tutte le attività produttive industriali e commerciali non essenziali**, **diverse da quelle elencate nell'**[allegato 1](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-22&atto.codiceRedazionale=20A01807&elenco30giorni=true) (tra le quali industrie alimentari e di bevande, commercio di macchinari e attrezzature, trasporti, servizi alle famiglie, ecc.) e dalle attività professionali. [L'elenco di attività](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0187700100010110001&dgu=2020-03-26&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-26&art.codiceRedazionale=20A01877&art.num=1&art.tiposerie=SG) è stato modificato dal [DM Mise-Economia del 25 marzo 2020](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-26&atto.codiceRedazionale=20A01877&elenco30giorni=false) (viene ridotta l'attività della produzione di carta, di macchine per l'agricoltura e dei call-center)  che fornisce inoltre alcuni chiarimenti in particolare sulle attività a sostegno delle imprese consentite limitatamente alle consegne a domicilio dei prodotti. Oltre ai negozi di prima necessità, ha consentito l'apertura, senza restrizioni di giorni e orari, di farmacie e parafarmacie; servizi bancari e postali; dei servizi essenziali ed attività accessorie e funzionali a quelle essenziali (tra queste tabaccai e edicole). Aveva inoltre posto il **divieto alle persone fisiche di trasferirsi o spostarsi**, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovavano (v. anche [Ordinanza del 22 marzo 2020 del Min. Salute di concerto con il Min. Interno](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-22&atto.codiceRedazionale=20A01806&elenco30giorni=true)), salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Ha comunque consentito l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonche' di prodotti agricoli e alimentari, ed **ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza**. Le imprese le cui attivita' sono sospese sono state autorizzate a completare le attivita' necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza. Qui l'approfondimento che analizza gli [interventi limitativi dell'esercizio delle attività produttive per fronteggiare l'emergenza Coronavirus](https://temi.camera.it/leg18/temi/interventi-limitativi-dell-esercizio-delle-attivit-produttive-per-fronteggiare-l-emergenza-coronavirus.html).
* Si ricorda che il [DPCM 11 marzo 2020](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-11&atto.codiceRedazionale=20A01605&elenco30giorni=false) (qui il [comunicato stampa del Governo](http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-conte-firma-il-dpcm-11-marzo-2020/14299)), originariamente efficace fino al 25 marzo (termine successivamente prorogato al 3 aprile dal [DPCM 22 marzo 2020)](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-22&atto.codiceRedazionale=20A01807&elenco30giorni=false), ha sospeso le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, rimanendo aperte farmacie e parafarmacie, oltre che edicole e tabaccai. Deve in ogni caso essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Tra gli esercizi commerciali di cui vengono sospese le attività si annoverano bar e ristoranti, ad eccezione, fra l'altro, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie e aeroportuali (qui l'elenco delle [attività consentite per il commercio al dettaglio](http://www.camera.it/temiap/2020/03/12/OCD177-4330.docx) e per i [servizi alla persona](http://www.camera.it/temiap/2020/03/12/OCD177-4331.docx): vengono perciò esclusi i servizi estetici). Vengono garantiti i servizi pubblici essenziali, tra cui i trasporti pubblici locali e i  servizi bancari, assicurativi e postali. In ordine alle attività produttive e alle attività professionali viene raccomandato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile e incentivate ferie e congedi retribuiti per i dipendenti. Fabbriche e aziende possono continuare la loro attività solo se garantiscono appositi protocolli di sicurezza.
* Precedentemente, il [DPCM del 9 marzo](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-09&atto.codiceRedazionale=20A01558&elenco30giorni=false), per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, **aveva esteso all'intero territorio nazionale**, le misure previste fino al 3 aprile dal [DPCM 8 marzo 2020](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-08&atto.codiceRedazionale=20A01522), vietando, tra l'altro, ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
* Con il [DPCM 8 marzo 2020](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-08&atto.codiceRedazionale=20A01522) sono state decise, per un periodo di efficacia dall'8 marzo al 3 aprile 2020 (termine poi prorogato al 13 aprile), ulteriori disposizioni attuative del decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 ([L. 13/2020](https://vpn.camera.it/uri-res/,DanaInfo=www.normattiva.it+N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;13)) , con la previsione di ulteriori **zone di contenimento del contagio** (oltre l'intera regione Lombardia, anche le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia) in cui, tra l'altro, **vengono limitati gli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori** (salvo gli spostamenti necessari per motivi di lavoro o di salute) e vengono adottate misure per evitare assembramenti di persone nei locali pubblici. Venivano sospesi per tali zone i servizi educativi dell'infanzia, le attività didattiche delle scuole e l'istruzione terziaria. Specifiche misure di informazione e prevenzione per limitare la possibilità di contagio sono state decise anche per l'**intero territorio nazionale** (divieto di contatti sociali, divieto di spostamenti e viaggi, sospensione delle cerimonie civili e religiose), al fine di rendere più restrittive le misure già decise con il DPCM 4 marzo 2020 (v. *infra)* che, insieme al quelle contenute nel DCPM 1° marzo, cessano di produrre effetti in quanto meno stringenti.
* Il [**DPCM del 4 marzo 2020**](https://portale.intra.camera.it/www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-04&atto.codiceRedazionale=20A01475) ha previsto per la prima volta una serie misure riguardanti il **contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus**, con efficacia prevista **fino al 3 aprile.**

Si tratta, in sintesi, di misure riguardanti:

* la sospensione di congressi, riunioni, eventi sociali nei quali sia coinvolto personale sanitario o incaricato di servizi di pubblica utilità, nonché delle manifestazioni, degli eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
* la sospensione di eventi e competizioni sportive  svolte in luoghi pubblici e privati, salvo, per i comuni non compresi nella zona rossa, la facoltà di svolgere tali eventi a porte chiuse, senza la presenza di pubblico, e previa effettuazione dei controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19;
* limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del  decreto e **fino al 15 marzo 2020** (**termine poi esteso al 3 aprile per tutto il territorio nazionale** dal DPCM 9 marzo 2020, v. *ante),* la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), di corsi professionali, master e università per anziani. Sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa; Viene comunque garantito lo svolgimento di attività didattiche a distanza  per tutti gli studenti coinvolti dalle misure di sospensione;
* la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
* il divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);
* la limitazione delle visite di parenti a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non,  consentite ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
* la facoltà per i datori di lavoro di applicare a ogni rapporto di lavoro subordinato la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.  81, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

Venivano poi disposte misure di informazione e prevenzione per tutto il territorio nazionale, tra le quali la raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza, la diffusione nei diversi luoghi delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie, nella previsione di interventi straordinari di sanificazione dei mezzi in tutte le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza, nella prescrizione di specifici adempimenti, informativi e di comunicazione a carico dei soggetti che nei 14 giorni antecedenti all'entrata in vigore del decreto abbiano soggiornato o transitato in zone a rischio epidemiologico, e dei conseguenti comportamenti che devono essere tenuti dai diversi operatori di sanità pubblica.

* ll 25 febbraio era stato pubblicato un [altro Decreto attuativo (DPCM del 25 febbraio 2020)](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-25&atto.codiceRedazionale=20A01278), con ulteriori misure di attuazione del decreto-legge 6/2020 successivamente quasi integralmente abrogato. A tale decreto, il 1° marzo ha fatto seguito un altro DPCM **(qui** [**il testo DPCM 1° marzo 2020**](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-01&atto.codiceRedazionale=20A01381&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario)) e la relativa [correzione contenuta nel Comunicato della Presidenza del Consiglio pubblicata il 2 marzo](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-02&atto.codiceRedazionale=20A01412)) contenente ulteriori disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6. Le misure disposte hanno avuto effetto fino all'8 marzo 2020, salvo specifiche previsioni stabilite per talune di esse. Più in dettaglio, il territorio nazionale viene suddiviso in zone:

- la cd. "zona rossa" comprensiva dei comuni indicati come "focolaio" del virus (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo'), nella quale si applicano misure più restrittive di contenuto analogo a quelle del DL. 6/2020 (v. *ante);*

   - una fascia di territorio comprendente Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro-Urbino e Savona, nella quale sono state disposte alcune misure meno stringenti, quali la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive, dei viaggi di istruzione nelle scuole, dell'obbligo del certificato di riammissione per assenze superiori ai cinque giorni etc. Nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona sono poi disposte ulteriori  misure particolari.

   -  il resto del territorio nazionale, nel quale si applicano generiche misure di informazione e prevenzione.

      Nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna veniva peraltro prorogata la chiusura delle scuole fino all'8 marzo.

Il 3 marzo, il Comitato tecnico-scientifico del Governo aveva formulato [specifiche raccomandazioni (a carattere non normativo)](http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato9836336.jpg) contenenti misure aggiuntive da adottare in tutto il territorio nazionale per la durata di 30 giorni (e da rivalutare ogni 2 settimane in funzione dell'andamento epidemiologico), fra le quali rispettare la distanza interpersonale di 1 metro nei contatti sociali, prevedere la sospensione di convegni ed eventi per gli operatori sanitari ed il personale che garantisce i servizi essenziali e di pubblica utilità per concentrare le risorse umane impiegate nell'emergenza, limitare gli accessi nei luoghi di cura e gli spostamenti di tutte le persone anziane e dei soggetti fragili presso luoghi affollati.

* Il primo D.P.C.M. emanato quasi contestualmente al D.L. 6/2020 è il [D.P.C.M. 23 febbraio 2020](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-23&atto.codiceRedazionale=20A01228) che, in attuazione del citato decreto legge, stabiliva il divieto di uscita e di accesso nei comuni del Nord Italia indicati come "focolaio" (cfr. *supra*), e la sospensione di una serie di servizi ed attività commerciali nonché la sospensione delle attività didattiche. Il decreto aveva un'efficacia di quattordici giorni.